

REGOLAMENTO SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il regolamento di istituto, di cui questo regolamento è parte integrante

ADOTTA

il seguente regolamento, integrato da cinque allegati (A, B,C, D, ed E), sul rispetto del divieto di fumo con delibera n. 11 del 17/12/2019

PREMESSA

Nello spirito dei principi espressi nel Regolamento di istituto, questo regolamento si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo, con particolare attenzione ai minori;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni, obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli studenti scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Art. 1 – SCOPI DEL SEGUENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è improntato al rispetto della normativa vigente, alla diffusione di stili di vita sani, al rispetto reciproco delle persone;
2. Lo spirito del presente regolamento è quello di creare una comunità scolastica in cui ognuno sia spinto a comportamenti virtuosi e rispettosi della legalità e dal rispetto per il prossimo, piuttosto che dalle azioni sanzionatorie e punitive;
3. In particolare per le studentesse e gli studenti l'Istituzione scolastica si impegna sempre a prevenire, dissuadere e solo quando necessario a punire; le sanzioni per gli studenti devono evitare di contemplare l'allontanamento

dalla comunità scolastica che renderebbe più difficile l'innescarsi del processo virtuoso perseguito.

Art.2 – DIVIETO DI FUMO

1. Con riferimento al Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca **è fatto divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto** (comma 1 e 1bis). **Il divieto di fumo si estende alle sigarette elettroniche nei locali chiusi** (comma 2).

2. Nello spirito dell'art.1 comma 3 è fatto divieto alle studentesse e agli studenti minorenni di detenere sigarette, tabacco sfuso, sigarette elettroniche o qualsiasi altra sostanza possa essere fumata; La violazione di questo articolo fa ricadere la studentessa o lo studente nella sanzione di cui all'art. 6 comma 7;

3. Nello spirito dell'art.1 comma 2 è fatto divieto ai maggiorenni presenti nell'istituto di mostrare sigarette, tabacco sfuso, sigarette elettroniche o qualsiasi altra sostanza possa essere fumata.

La violazione di questo comma da parte di un lavoratore della scuola può dare seguito a procedimenti disciplinari.

La violazione di questo comma da parte di chiunque altro maggiorenne porta all'immediato allontanamento dai locali della scuola.

Art. 3 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo, d'ora in avanti chiamati "soggetti preposti", vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 Art.4, vengono individuati dal Dirigente Scolastico e non possono rifiutare l'incarico;

2. I soggetti preposti restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico;

3. I soggetti preposti devono essere muniti di apposita disposizione di nomina del Dirigente scolastico;

4. I nomi dei soggetti preposti sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14 /12 /1995;

Art. 4 – COMPITI DEI SOGGETTI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. È compito dei soggetti preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, collocati in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto comprese le aule, i laboratori, la palestra, i bagni, la buvette, gli uffici.

- Vigilare sull'osservazione del seguente regolamento, con particolare attenzione all'art. 2 commi 2 e 3;
- Vigilare sull'osservanza del divieto previsto all'art.2 comma 1, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle secondo la procedura descritta all'art.6
- Comunicare al referente di classe della studentessa o dello studente sorpreso a fumare la contestazione per avviare le attività di intervento descritte all'art.6 nello spirito dell'art.1 comma 3;

2. Il soggetto preposto maschile è autorizzato ad entrare nei bagni maschili degli studenti come il soggetto preposto femminile è autorizzato ad entrare nei bagni femminili delle studentesse per il controlli del rispetto del divieto di fumo.

Sono vietate le perquisizioni corporali.

3. Per l'inosservanza di questi compiti si veda l'art.7 c.3.

4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Art. 4 – PREVENZIONE PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI

1. Nello spirito dell'art.1 comma 3, l'intervento sulle studentesse e gli studenti si concentra soprattutto sull'aspetto preventivo e formativo.

2. Per le studentesse e gli studenti, sono previste sempre, accanto alla sanzione prevista dalla legge, attività informative sui danni provocati dal fumo, incontri con esperti delle A.S.L. e tutte le iniziative che il C.d.C. riterrà opportune al fine di modificare i comportamenti dannosi. Fondamentale poi è il coinvolgimento della famiglia della studentessa e dello studente in questo percorso.

3. Ogni C.d.C. prevede, nella propria programmazione annuale, attività di intervento per le violazioni dell'art. 2 da parte delle studentesse e degli studenti. Queste attività devono essere nello spirito dell'art.1 comma 3 e coinvolgere quanto più è possibile le famiglie.

Art. 5 – PREVENZIONE PER I LAVORATORI

L'attività di prevenzione verso i lavoratori di ruolo dell'istituto passa attraverso l'emanazione di una circolare informativa del D.S. riguardo il divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche e la pubblicazione sul sito istituzionale. L'informazione al personale temporaneo avviene all'atto della presa in servizio con la consegna della specifica direttiva di servizio allegata al contratto di lavoro.

Resta fermo che il lavoratore è comunque tenuto ad essere informato sulla normativa vigente, compresa quella sul divieto di fumo.

Art. 6 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

1. Nei casi di violazione dell'art. 2 comma 1 i soggetti preposti procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. Il verbale (allegato A) viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che è l'"autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di trenta giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R a carico del trasgressore.

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R a carico della famiglia, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Istituzione scolastica, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

7. Per le violazioni dell'art. 2 comma 2 il soggetto preposto:

- Sequestra l'oggetto detenuto in violazione del regolamento;
- Riporta sul registro di classe la violazione e contestualmente richiede l'intervento del C.dC. previsto dall'art.4 comma 3;

8. Per le violazioni dell'art. 2 comma 3 da parte di studentesse o studenti il soggetto preposto:

- Riporta sul registro di classe la violazione e contestualmente richiede l'intervento del C.dC. previsto dall'art.4 comma 3;

Art. 7 - SANZIONI

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da **€. 27,50** a **€. 275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni;

2. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a € 55,00. Ad ogni ulteriore notifica i soggetti dovranno incrementare la somma di una misura pari al minimo della sanzione;

3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 220,00** a **€ 2.200,00**. Spetta esclusivamente al Dirigente scolastico la rilevazione di questa violazione a cui può far seguire il ritiro della nomina ed eventualmente l'attivazione di un procedimento disciplinare;

4. I dipendenti della scuola che violino l'art.1 comma 1 e siano recidivi, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, **possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.**

5. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie del presente articolo.

Art. 8 – INTEGRAZIONI ALLE SANZIONI PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI

Per le studentesse e gli studenti che violano l'art.1 comma 1, si procede alla immediata notifica ai genitori. Questa violazione sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, **in aggiunta alla sanzione pecuniaria comunque erogata dal DS**, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari, nello spirito dell'art.1 comma 3, in quanto violazione di un regolamento scolastico. In particolare, come previsto dal DPR 249/98 art.4 comma 5, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 9 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di contestazione o della notificazione, pari all'importo stabilito all'Art. 7 comma 2 di codesto regolamento, raddoppiato se in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.

2. I soggetti preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a

pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di sessanta giorni, la somma di € 440,00;

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a) - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico SALUTATI - CAVALCANTI - Verbale N. ____ del ____); b) - direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

c) - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Art. 10 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO:

Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumo;

Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;

Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;

Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art.14 legge n. 689/1981;

Allegato E: Nomina soggetti preposti;

ALLEGATO A - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE.

Verbale n. /(anno)

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____ nei locali _____/area all'aperto di pertinenza della scuola _____,

alle ore ____ il sottoscritto _____

funzionario incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del

divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. ____ del _____; ha accertato che il Sig. _____, nato a _____ il _____ residente in _____ alla via _____ identificato con _____, in servizio presso _____ (se dipendente) _____ ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto _____

(sorpreso nell'atto di fumare nel; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.) o in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza; o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, negli ambienti scolastici nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003. Il trasgressore dichiara:

_____. Per i motivi suddetti, commina allo/a stess ... una ammenda pari a €; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni. Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

- o € 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),
- o € 110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) – poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato, da effettuarsi:

1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di PISTOIA;
2. con delega alla propria banca al pagamento;
3. presso gli uffici postali. Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce "Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico Salutati - Cavalcanti). Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione _____.

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il responsabile preposto

ALLEGATO B - TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Prot. n.

Buggiano
Al Sig. Prefetto della Provincia di Pistoia

OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ responsabile preposto Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Paone

timbro

ALLEGATO C - COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI
RICEVUTA DI VERSAMENTO

Prot. n.

Buggiano
Al Sig. Prefetto della Provincia di Pistoia

OGGETTO: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione
comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51
della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data
_____ è stato redatto, a carico di _____,
nato a _____ il _____ e domiciliato in
_____, verbale di accertamento di infrazione alla
citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n.
..... del....., che si ritrasmette in copia, da
parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.
Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento
dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le
ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa
l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Paone

timbro

ALLEGATO D - NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO
MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981
Prot. n.

Buggiano

Raccomandata AR

Ai Sig. genitori dell'alunno Classe
..... Via

OGGETTO: Processo verbale n..... del Notificazione di
violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981.

L'anno, il giorno, del mese di ,
alle ore, nei locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza
dell'istituzione scolastica sede di Via Miano, 290 Comune di Napoli, il
sottoscritto, in qualità di responsabile
preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto
di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16
gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre
2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8
novembre 2013, n. 128, accerta che: l'alunnnat ... a
..... (....) e residente a(....),
Via, ha violato le disposizioni della normativa
antifumo in quanto

.....
.....
.....
.....
..... (eventualmente)... ed è incorso nell'aggravante di cui
all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11. 1975, n. 584 (presenza di minore
di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano
presenti:

.....
.....
....., nei locali dell'istituzione scolastica erano presenti i
cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata nonché il servizio di
vigilanza; inoltre l'istituzione scolastica ha realizzato apposite iniziative
didattiche di informazione sul fumo e sul tabagismo. commina allo/a

stess ... una ammenda pari a € ; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di PISTOIA scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante

Il Dirigente scolastico
Prof. Alessandro Paone

ALLEGATO E - NOMINA DI RESPONSABILI PREPOSTI, ACCERTATORI DI
INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Prof. n.

Buggiano

A tutto il personale dell'I.C. Salutati - Cavalcanti
Agli studenti
Alle famiglie
All'albo pretorio web

OGGETTO: Attribuzione funzioni di Responsabile preposto in
applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul
"Divieto di fumo".

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste
dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni,
in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne
di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto stesso, secondo
quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, e nel rispetto del
regolamento dell'istituto sul rispetto delle norme antifumo, il seguente
personale:

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Paone